

Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti

**Premessa**

Va specificato che l'attuale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risulta dall'avvenuto accorpamento degli ex Ministeri dei Lavori pubblici e dei Trasporti e navigazione e, pertanto, i dati di seguito indicati si riferiscono alle politiche attivate come complessivamente considerate

**Dipartimento Generale per le Politiche del Personale e Gli Affari Generali**

Per quanto di competenza, nel corso dell'anno 2001 è stato attuato quanto disposto dalla normativa in argomento.

In particolare, per quanto concerne l'applicazione dei benefici previsti dall'art.33, commi 1,2, 3 e 6 della medesima legge, si rappresenta che sono state accordate le agevolazioni previste nei casi in cui fosse risultata idonea la documentazione fornita sulla base delle indicazioni impartite con apposita circolare.

Tale circolare ha recepito gli interventi normativi previsti dalle leggi n.53/2000 e n.388/2000, nonché dalle Direttive impartite con apposita circolare dal Dipartimento Funzione Pubblica e dall'INPS.

Per quanto concerne l'applicazione del comma 5 del suddetto articolo 33, relativo al diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, si fa presente che sono stati effettuati 33 trasferimenti di dipendenti nelle sedi richieste, per consentire ai dipendenti medesimi di assistere con continuità un par tē handicappato.

Per quanto concerne invece l'applicazione delle legge 68/99 concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili si riferisce che questa Amministrazione non ha potuto effettuare ancora alcuna assunzione in quanto le disposizioni di detta legge sono entrate in vigore nel gennaio 2000 e prevedono la riserva del 7 % del personale in servizio.

Il personale in servizio, ovviamente è un elemento variabile per cui il calcolo delle unità da assumere deve essere fatto: nel momento in cui l'Amministrazione predispone l'atto di programmazione delle nuove assunzioni ai sensi dell'art. 39 della legge 449/97.

Nella programmazione per le assunzioni nell'anno 2000 non è stata indicata alcuna riserva per la legge 68/99 anche se l'Amministrazione è stata autorizzata ad assumere n. 96 impiegati con D.P.R. 30/08/2000.

Per l'anno 2001 sarebbe stato possibile riservare una parte delle assunzioni da effettuare per concorso ai disabili. Le assunzioni però sono state bloccate dalla recente legge finanziaria per l'anno 2002.

Per quanto riguarda i privi della vista, la cui assunzione è disciplinata dalla legge 113/85, è stato formulato un quesito alla Funzione Pubblica nell'ottobre 2001 al fine di accertare se anche le assunzioni dei privi della vista dovessero rientrare o meno nella programmazione delle nuove assunzioni.

Per completezza di informazione, si rappresenta che l'Amministrazione ha provveduto a facilitare il personale non vedente, ammesso a partecipare a corsi di riqualificazione previsti dall'accordo integrativo del CCNL 1998/2001, a raggiungere le sedi di corso, attivando servizi di navetta e facendosi carico delle spese di un eventuale accompagnatore.

Ai dipendenti non vedenti si è anche fornito materiale audio. Si è provveduto, infine, ad agevolare i dipendenti "non udenti" affiancando ad essi nei corsi di riqualificazione interpreti professionisti segnalati dall' Associazione Nazionale Sordomuti.

**Dipartimento per le Opere Pubbliche e per l'Edilizia**

L'art. 1 della L.13/89 sull'abbattimento delle Barriere Architettoniche, stabilisce la predisposizione di un regolamento d'attuazione. A tal fine è stata istituita una Commissione interministeriale (inizialmente), Lavori Pubblici/Dipartimento Affari Sociali, con il compito di dare pratica attuazione al disposto dell'art.1. Con successivi decreti, emessi dal Ministro dei Lavori pubblici singolarmente o di concerto con i Ministri degli Affari sociali e del Tesoro, è stata fissata e integrata la composizione della Commissione e definite le norme di funzionamento.

Attualmente la Presidenza è affidata all'ing Antonio Rinaldi, già Provveditore alle OO-PP, La Commissione ha elaborato il D.M. 236/86 che, nel panorama normativo nazionale ed europeo, ha rappresentato una rilevante novità di merito e di metodo. Contiene, infatti, un regolamento di natura mista descrittivo/prestazionale che si ripromette di consentire agevoli integrazioni e modifiche migliorative tramite la partecipazione propositiva di ogni soggetto interessato alla materia. Si è voluto, insomma, escogitare una strategia flessibile per una normativa in continuo divenire.

La Commissione ormai operante nell'ambito del ministero delle infrastrutture e trasporti ha provveduto all'aggiornamento del D.m., che può iniziare ora il previsto iter di approvazione.

La nuova stesura tiene conto di gran parte delle osservazioni e delle proposte pervenute nel frattempo dai vari soggetti. Enti locali, associazioni di categoria, sindacati, industrie, università, singoli professionisti, privati, ecc.

La stessa Commissione è stata incaricata della revisione del D.P.R. 384/78, concernente l'eliminazione delle B.A. nelle opere e servizi pubblici. Poiché, viceversa, il D.m. riguarda gli edifici privati e l'edilizia residenziale pubblica, la Commissione, con la nuova stesura del D.M. ha provveduto alla massima armonizzazione dei due testi normativi, il che rappresenta una semplificazione auspicata da tutti.

**Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza stradale**

Il Codice della strada pone particolare attenzione alle problematiche afferenti la sfera dell'handicap motorio, attraverso una serie di norme che hanno lo scopo di facilitare al massimo il rapporto disabile -strada, nella convinzione che una utenza debole vada comunque garantita e che favorire questa autonomia risulta determinante per l'integrazione di questi cittadini con il resto del tessuto sociale.

L'Ispettorato fornisce ai comuni e direttamente ai disabili che ne fanno richiesta la corretta interpretazione normativa dei vari articoli e incoraggia alla corretta applicazione delle norme stesse da parte degli enti proprietari.

L'Ispettorato ha adottato la norma CEI n.214. ultima edizione, che specifica le caratteristiche tecnico -funzionali dei dispositivi di segnalazione acustica da applicare agli impianti semaforici per non vedenti.

L'adozione di tale normativa tecnica permetterà di omologare questi nuovi semafori che il D.P.R. 503 del 24.7.96 rende obbligatori per gli impianti di nuova installazione.

Per completezza di informazione, si comunica che, nella Legge n.85/01 recante "Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada", sono state indicate, tra i criteri direttivi, ulteriori previsioni di agevolazioni per i disabili al fine di garantire la migliore mobilità di questa particolare utenza debole."

Attualmente è in fase di approvazione un disegno di legge che proroga la legge delega scaduta il 15 gennaio scorso.

Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca

**INDICE****CONSIDERAZIONI GENERALI****CAPO 1. NORMATIVA**

- 1.1 Norme generali
- 1.2 Interventi finanziari
  - Assegnazione fondi*
  - Fondi strutturali*
  - Parità scolastica*
- 1.3 Personale
  - Organici scuola*
  - Personale ausiliario*
  - Formazione del personale della scuola*
  - Titoli di specializzazione del personale di sostegno*
- 1.4 Studenti
  - Esami di Stato - scrutini ed esami - certificazioni*
  - Obbligo scolastico e diritto allo studio*

**CAPO 2. ASPETTI QUANTITATIVI DELL'INTEGRAZIONE**

- 2.1 Alunni e docenti
- 2.2 Rapporto tra n° alunni disabili e n° insegnanti di sostegno
- 2.3 Allocazione fondi per l'integrazione scolastica

**CAPO 3. FORMAZIONE DEL PERSONALE**

- 3.1 Corsi di alta qualificazione in applicazione dell'art. 29 dell'O.M. 169/96
- 3.2 Corsi di specializzazione ai sensi dell'art. 7 del D.I. n. 460/98

**CAPO 4. GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE (G.L.I.P.): STATO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA**

- 4.1 Normativa di riferimento
- 4.2 Composizione del G.L.I.P.
- 4.3 Problemi riguardanti il funzionamento dei G.L.I.P.
- 4.4 Funzionamento nel 2001
- 4.5 Attività svolte
- 4.6 Problemi riguardanti lo stato dell'integrazione
- 4.7 Prospettive

**CAPO 5. ATTIVITA' ISTITUZIONALE ED INTERISTITUZIONALE OSSERVATORIO PERMANENTE**

- 5.1 Istituzione
- 5.2 Costituzione
- 5.3 Composizione
- 5.4 Compiti
- 5.5 Funzionamento
- 5.6 Questioni affrontate
- 5.7 Conclusioni

**CAPO 6. ISTRUZIONE SUPERIORE E RAPPORTO SCUOLA/LAVORO**

- 6.1 L'obbligo scolastico e formativo
- 6.2 Transizione scuola-lavoro

**TABELLE STATISTICHE**

## CONSIDERAZIONI GENERALI

L'integrazione scolastica degli alunni disabili ha costituito, nell'ultimo trentennio, un fattore di rinnovamento della scuola e delle sue strategie didattiche, per la necessità di trovare risposte positive al loro inserimento nelle classi comuni.

Quanto si è realizzato ha mostrato che le scelte effettuate hanno ridotto le conseguenze negative dovute all'emarginazione ed hanno costituito un arricchimento per l'intera comunità scolastica, anche se l'integrazione scolastica presenta ancora aspetti problematici.

L'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche rappresenta oggi la risorsa fondamentale per garantire il diritto allo studio sancito dalla Costituzione, permettendo di raggiungere un più alto profilo qualitativo dell'istruzione e di ampliare l'offerta formativa, che diviene sempre più estesa e diversificata e si avvale della collaborazione di altre agenzie educative nonché delle forze sociali e produttive.

Pur in un panorama complessivamente positivo rispetto all'accoglienza e agli interventi didattici, si segnalano qui i punti "caldi" sui quali l'azione amministrativa intende meglio agire in relazione ad un più pieno successo formativo e di autorealizzazione degli alunni disabili.

- **L'integrazione tra sistemi**

Specie per quanto riguarda gli interventi a favore dei disabili, in attuazione della legge 104/92, l'offerta formativa necessita di inserirsi in un'ampia cornice di rapporti interistituzionali, al fine di predisporre per ciascuno un *progetto di vita* che realizzi l'integrazione nell'ambito familiare e sociale oltre che nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro. Non è, infatti, proponibile un'iniziativa dell'istituzione scolastica che prescindendo dall'azione di coordinamento svolta a livello territoriale, secondo quanto previsto dalla legge 328/2000, art. 19. Analogamente, si rende necessario prevedere un sistema di connessione delle azioni interistituzionali, volte ad affrontare problemi resi affini dall'analogo rischio dell'esclusione sociale, quali le difficoltà d'apprendimento, la dispersione scolastica, l'accoglienza degli stranieri, le aree a rischio. Si tratta di situazioni per le quali va prevista anche l'offerta di servizi parascolastici, di sostegno psicologico e sociale, di percorsi di formazione e inserimento lavorativo.

L'integrazione tra sistemi obbliga a ridefinire, a livello nazionale, regionale e locale, gli standard essenziali che, in ambito regionale e locale, dovranno garantire effettive pratiche di integrazione tra scuole ed enti locali.

Nel lavoro di integrazione, va posto con forte attenzione il ruolo attivo del cittadino disabile e della sua famiglia, che la Legge 328/2000 individua come protagonista e titolare di diritti che vanno garantiti.

- **Gli insegnanti di sostegno**

Al di là della loro quantificazione e distribuzione, è ancora pressante l'esigenza, diffusa soprattutto al nord, di poter contare su un numero di docenti con titolo di specializzazione idoneo a soddisfare le richieste. Ciò è dovuto al fortissimo turn-over degli insegnanti di sostegno con titolo, in quanto quasi tutti al termine del quinquennio obbligatorio passano alle cattedre normali.

La questione va posta in una prospettiva lunga, connessa alla formazione iniziale che aumenti in tutti gli insegnanti la competenza sulle disabilità (con scenari anche nuovi di distribuzione in modo funzionale), ma anche in una prospettiva a breve periodo, con interventi coerenti a soddisfare le esigenze regionali attraverso iniziative formative straordinarie.

In questo contesto va anche affrontata la questione degli aspetti specialistici di alcune competenze professionali dedicate a particolari tipologie di handicap.

Va infine ripensata la relazione 1:138 per il calcolo dei posti di sostegno, in relazione all'aumentata frequenza dell'obbligo, al fine di ridimensionare numerose richieste di deroghe che creano frammentarietà e discontinuità negli interventi di sostegno.

- **Relazioni con il sistema sociale e sanitario**

Nel quadro di una revisione dell'articolazione delle responsabilità territoriali per l'integrazione, si segnalano da molto tempo difficoltà nella comunicazione e nella condivisione con il sistema sanitario delle diagnosi funzionali e dei profili dinamici funzionali.

E' inoltre opportuno rivedere le modalità di classificazione e certificazione, spesso troppo disomogenee da zona a zona.

- **L'handicap grave**

E' importante intervenire con maggiore organicità di sistema in relazione all'integrazione degli alunni gravi e gravissimi. Spesso emergono difficoltà in relazione alle diverse competenze per l'assistenza, spesso è necessaria un'assistenza specialistica mirata non sempre presente, spesso non sono sufficientemente sviluppati i potenziali effetti di una gestione integrata dell'attività formativa degli alunni in situazione di handicap di particolare gravità.

- **L'investimento tecnologico**

Per molte tipologie di disabilità, le tecnologie possono essere rilevanti strumenti di apprendimento e crescita, rendendo possibile ciò che solo 10 anni fa era utopia. Si tratta, ora, non di investire solamente nell'hardware, ma di approfondire e sviluppare software sempre più significativi.

Più in generale bisognerà continuare ad operare per rimuovere tutto ciò che ostacola un pieno esercizio del diritto allo studio (trasporti, abbattimento delle barriere architettoniche) anche in relazione all'aumento degli alunni disabili nella scuola superiore.

**CAPO 1. RASSEGNA DELLA NORMATIVA PRODOTTA NELL'ANNO 2001**

- 1.1 Norme generali
- 1.2 Interventi finanziari
  - Assegnazione fondi*
  - Fondi strutturali*
  - Parità scolastica*
- 1.3 Personale
  - Organici scuola*
  - Personale ausiliario*
  - Formazione del personale della scuola*
  - Titoli di specializzazione dei docenti di sostegno*
- 1.4 Studenti
  - Esami di stato - scrutini ed esami - certificazioni*
  - Obbligo scolastico e diritto allo studio*

**1. 1 Norme generali**

*La legge 08.11.2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), aveva già individuato nei comuni i centri di coordinamento dei progetti di vita delle persone in situazione di handicap. Ciò da un lato diminuiva il rilievo della scuola, dall'altro poneva l'accento sul problema dell'inserimento sociale della persona disabile oltre la fascia scolastica, lungo tutto l'arco della vita, incluso il campo lavorativo. Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, nel ribadire la centralità dei Comuni, vede nel Piano territoriale di intervento per l'infanzia e l'adolescenza lo strumento strategico per rafforzare i diritti dei minori. D'altra parte, pur nel perdurare delle difficoltà dovute ad una riforma dell'amministrazione scolastica centrale e periferica non ancora compiuta, si individuano le missioni istituzionali prioritarie e gli obiettivi per l'attività amministrativa e per la gestione annuale da parte dei Dipartimenti e dei Servizi del Ministero.*

**D.P.R. 3 maggio 2001** - (Registrato alla Corte dei Conti il 27.06.01) - ("Gazzetta Ufficiale" - Serie generale, n. 202 del 06.08.2001)

*Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003.*

Nella Parte II, obiettivo 2, *Rafforzare i diritti dei minori*, è affermato che "lo strumento strategico per la costruzione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, per il loro consolidamento e la loro qualificazione è il *Piano territoriale di intervento per l'infanzia e l'adolescenza* (L. 285/97, art. 2, comma 2)" E' importante che il Comune capofila, o un'associazione di Comuni, si ponga in un'ottica di regia, investendo energie e risorse. E' altrettanto importante che Province, Regioni, Dipartimento per gli Affari Sociali "sostengano questo processo con adeguati accompagnamenti ed interventi di promozione, assistenza tecnica e formazione".

La norma stabilisce gli obiettivi minimi da realizzare nel triennio 2001-2003:

1. attivazione di forme di *partecipazione degli adolescenti* alla vita della loro comunità locale;
2. creazione di *spazi di socializzazione* e per il tempo libero "protetti", anche in collaborazione con gli istituti scolastici;
3. rafforzamento ed estensione dell'*affidamento familiare*;
4. programmazione di *campagne informative* e di consulenza sulle dipendenze e sulle possibilità di affrancamento da esse;

5. realizzazione di almeno una *struttura di accoglienza* per minori per ciascun ambito territoriale definito dalla Regione;

6. attivazione di servizi quali educatori di strada e simili.

In relazione ai primi due obiettivi, i piani di zona saranno realizzati anche in collaborazione con gli istituti scolastici, specie nei seguenti campi: offerta di servizi di tipo parascolastico; spazi di gioco "guidato"; sostegno psicologico e sociale; servizi di cura e recupero di minori vittime di maltrattamenti; servizi di supporto per gli studenti con difficoltà di apprendimento; offerta di spazi e stimoli per l'inclusione sociale; percorsi di formazione e inserimento lavorativo. Si tratta di misure e servizi che, se pure rivolti alla generalità dei minori, potranno vedere fra i fruitori anche giovani in situazione di handicap.

### **Decreto Ministeriale 19 gennaio 2001, prot. n. 7707/DM**

*Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della Pubblica Istruzione.*

Stabilisce, all'Allegato 1, che al Dipartimento per i Servizi nel Territorio, Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio, Ufficio quarto, siano assegnati gli "Indirizzi per i servizi relativi all'integrazione degli studenti in situazione di handicap".

### **Direttiva Generale n. 10532/DM - 27 aprile 2001 - (Registrata alla Corte dei Conti in data 04.06.01)**

*Per l'attività amministrativa e per la gestione dell'anno 2001.*

Premesso che l'individuazione delle priorità e dei centri di responsabilità del Ministero è resa particolarmente difficoltosa dall'essere ancora in corso la riforma dell'amministrazione centrale e periferica e dal contesto istituzionale in cui il dicastero opera, la direttiva indica le missioni istituzionali prioritarie e gli obiettivi dei Dipartimenti e dei Servizi. Al Dipartimento per i servizi sul territorio viene assegnato, fra altri, l'obiettivo di "proseguire le attività di potenziamento e qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e di quelli che vivono in contesti familiari ed ambientali a grave rischio ed elaborare progetti di prima accoglienza e di integrazione degli alunni immigrati".

#### **1. 2 Interventi finanziari**

*Vengono individuati gli interventi prioritari e i criteri generali per la ripartizione delle somme. Si ha cura di incrementare i fondi assegnati alle istituzioni scolastiche per l'arricchimento dell'offerta formativa, per il raggiungimento dell'obiettivo dell'eccellenza e per l'assunzione di iniziative di ricerca e di comunicazione delle migliori esperienze. E' finanziata l'acquisizione di sussidi didattici e di strumentazioni tecnologiche. Sono finanziate iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti in servizio (corsi modulari e corsi di alta qualificazione per insegnanti di sostegno specializzati), ma anche del personale ausiliario, per l'assistenza ai minori in situazione di handicap. Sono finanziate anche iniziative di studio, confronto e scambio di esperienze, per una miglior qualificazione degli interventi di riorganizzazione dei servizi per l'integrazione, ed azioni di valutazione e di monitoraggio. Sono per la prima volta assegnati fondi per favorire l'integrazione nelle scuole paritarie.*

#### *Assegnazione fondi*

### **Direttiva ministeriale n. 51 - 21 marzo 2001**

*"Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme,*

*le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi”, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.*

La direttiva, che riguarda l’utilizzazione, per l’anno 2001, delle disponibilità finanziarie del “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, individua, fra gli interventi prioritari da finanziare, le “iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di *day hospital*, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell’ambito dei rispettivi piani dell’offerta formativa”. [1, b] Tali iniziative sono riferite al potenziamento dell’autonomia scolastica e sono volte a promuovere il miglioramento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sia singolarmente, sia in forma associata. [2]

Sono assegnate “lire 21,273 miliardi per le iniziative di potenziamento e di qualificazione dell’offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di *day hospital*, promosse dalle istituzioni scolastiche. La somma corrispondente fino all’importo di lire 11,700 miliardi, corrispondente al 55% dei predetti 21,273 miliardi, sarà destinato agli istituti a carattere atipico di cui all’art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ove nel corrente anno 2001 siano insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma dei predetti istituti. Alle attività di formazione ed aggiornamento vengono destinate risorse finanziarie fino ad un massimo di lire 1 miliardo. La somma fino ad 11,700 miliardi, eventualmente non assegnata ai suddetti istituti atipici, in relazione al mancato insediamento dei nuovi organi di gestione, sarà destinata ad incrementare le risorse finanziarie destinate all’offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.” [4, bb]

Direttiva prot. n. 10676/DM - 4 maggio 2001

*Integrazione alla Direttiva n. 51 del 21 marzo 2001 riguardante “Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.”*

Poiché l’importo disponibile (previsto dalla direttiva n. 51/01 in 521,273 miliardi) è ridotto a lire 501,273 miliardi, la direttiva modifica la ripartizione dell’intero ammontare dei fondi. Ciò non di meno, la somma assegnata per iniziative di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap è confermata in lire 21,273 miliardi.

Lettera circolare n. 131 - Prot. 12032 - 3 agosto 2001

*Finanziamento per il potenziamento delle istituzioni scolastiche e per le relative iniziative di formazione e aggiornamento, in applicazione della L. n. 440/1997 e della direttiva n. 51 del 21 marzo 2001 e della integrazione prot. n. 10676 del 4 maggio 2001. Esercizio finanziario 2001.*

Richiama le priorità degli interventi, già previste con la direttiva n. 51/2001 e con la direttiva prot. n. 10676/DM del 4 maggio 2001.

Rispetto al precedente anno scolastico, si ha un notevole incremento dei fondi assegnati alle istituzioni scolastiche.

I finanziamenti alle scuole vengono così suddivisi:

STANZIAMENTI SENZA VINCOLI DI DESTINAZIONE

- 123,809 miliardi per la realizzazione dei piani dell’offerta formativa delle scuole
- 30 miliardi per le attività di formazione

STANZIAMENTI FINALIZZATI PER AZIONI SPECIFICHE

- 80 miliardi per il Progetto Lingue 2000

- 40 miliardi per le attività complementari e integrative a favore degli studenti
- 8 miliardi per l'accordo di programma Quadro per la valorizzazione della cultura e della lingua sarda

Lettera circolare n. 139 - Prot. 3334 - 13 settembre 2001 - Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio - Ufficio IV

*Finanziamenti finalizzati alle iniziative di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. Anno finanziario 2001.*

Vengono indicati i criteri di distribuzione e le modalità di utilizzo dei finanziamenti finalizzati alle iniziative di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, precisando che essi sono destinati ad accrescere le risorse finanziarie degli istituti scolastici, da utilizzare per migliorare gli interventi di integrazione scolastica.

Sono previsti:

**1. Finanziamenti per la qualità didattica dell'integrazione scolastica.**

Il totale dei finanziamenti previsti per l'integrazione scolastica ammonta a lire 22.725.420.000-

Il 90% (pari a lire 20.452.878.000-) verrà assegnato direttamente agli istituti scolastici, in relazione al numero di alunni disabili iscritti.

Il 10% (pari a lire 2.272.542.000-) verrà utilizzato dalle direzioni generali regionali per azioni di perequazione, volte a

- compensare situazioni di particolare complessità e difficoltà,
- sviluppare reti tra scuole o centri territoriali misti (scuole, enti locali, associazioni), che operino nel territorio svolgendo un'azione di supporto dell'integrazione scolastica degli alunni disabili.

**2. Finanziamenti per i sussidi didattici e le tecnologie.**

Il finanziamento di lire 8.212.426.000- è ripartito fra le direzioni generali regionali, con l'obiettivo di promuovere acquisti, in connessione anche con i finanziamenti derivanti dalle leggi regionali sul diritto allo studio e sull'integrazione scolastica, che favoriscano l'integrazione dei servizi e lo sviluppo di reti territoriali.

**3. Finanziamenti per l'eccellenza, la ricerca, la comunicazione.**

**4. Iniziative di formazione.**

E' previsto un finanziamento di lire 3.081.302.000- per l'organizzazione di *corsi di alta qualificazione* dei docenti di sostegno, previsti dall'articolo 5 del D.I. 460/98, e di *corsi modulari* (con sette livelli di approfondimento) per insegnanti con contratto a tempo indeterminato, previsti dall'articolo 6 del D.I. 460/98.

**5. Finanziamento dei servizi territoriali per l'integrazione.**

Il finanziamento di lire 1.750.000.000- è ripartito fra le direzioni generali regionali, per la realizzazione di piani regionali e locali di integrazione dei servizi e per iniziative di confronto, scambio, studio tra le diverse esperienze, al fine di ottimizzare e qualificare gli interventi locali di riorganizzazione dei servizi per l'integrazione scolastica.

- 6. Valutazione e monitoraggio.** Le istituzioni scolastiche dovranno perseguire criteri e metodologie finalizzate ad ottimizzare il rapporto tra costi e benefici. Pertanto i dirigenti scolastici individueranno, all'interno delle istituzioni scolastiche, le risorse per un sistema di verifica nel contesto di un processo di autoanalisi dei risultati.

Nota Prot. n. 1370 - 9 novembre 2001 - Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio - Ufficio XIII

*Circolare n. 139 del 13.09.2001 - Nota tecnica per accreditamento fondi - A.F. 2001 - Integrazione.*

Con la C.M. n. 139/2001 veniva trasmesso, fra l'altro, il piano di riparto delle risorse finanziarie destinate alla formazione, determinato in £ 3.081.302.000-. La spesa prevista per la formazione viene rideterminata in £ 4.542.667.000-. L'incremento, pari a £ 1.461.365.000-, è finalizzato alla formazione del personale ausiliario per l'assistenza ai minori in situazione di handicap.

Nota Prot. n. 704 - 12 novembre 2001 - Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio

*Finanziamenti finalizzati all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole paritarie nell'a.s. 2000/2001.*

La somma di lire 7 miliardi - prevista dall'art. 1, comma 14, della legge 10.03.2000, n. 62 - viene ripartita fra i Provveditorati agli Studi, affinché assegnino alle scuole paritarie finanziamenti in ragione degli alunni con handicap che hanno frequentato le scuole stesse nell'anno scolastico 2000/2001. Tali risorse rappresentano una novità e sono destinate - nella logica della legge 62/2000 che inserisce le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione - a sezioni e classi formate con la finalità di integrare gli alunni in situazione di handicap o di disagio nel sistema scolastico.

Nota Prot. n. 1556 - 17 dicembre 2001 - Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio

*Legge 440/97 A.F. 2001 - Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap - Richiesta variazione di bilancio.*

La Direttiva n. 51 del 21.03.2001 prevedeva che lo stanziamento di lire 11 miliardi e 700 milioni fosse destinato agli istituti a carattere atipico (di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15.03.1997 n. 59) se nel corso del 2001 fossero stati insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma di tali istituti. Considerato che tali organi di gestione non sarebbero stati insediati entro il 2001, viene richiesta la variazione di bilancio per l'assegnazione al cap. 2181 "Spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni handicappati" dello stanziamento di lire 11 miliardi e 700 milioni, destinato ad incrementare le risorse finanziarie finalizzate all'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. Tali risorse saranno finalizzate all'integrazione dei servizi sull'handicap.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).*

L'articolo 22 prevede che le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome tengano conto, fra l'altro, della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni (comma 1) e che esse siano definite, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, "assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche" (comma 3).

#### *Fondi strutturali*

Nota Prot. n. 12017/INT/U05 del 3 agosto 2001 - Dipartimento per lo sviluppo dell'Istruzione - Direzione Generale per le Relazioni Internazionali - Ufficio V

*Programmazione dei Fondi Strutturali 2000/2006 - Obiettivo. 1- Avviso per la presentazione dei progetti relativi alle Misure ed Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale "La Scuola per lo Sviluppo" n. 1999-IT-1-05-013. Annualità 2002.*

Nel quadro dello sviluppo degli interventi per la gestione e attuazione del PON (Programma Operativo Nazionale) Scuola 2000-2006 si forniscono istruzioni per l'avvio della progettazione e selezione di alcune Misure ed Azioni, tra quelle previste dal PON stesso, per l'anno 2002. Viene inoltre allegato il modello da compilare da parte delle scuole che inseriscono nel progetto ragazzi portatori di handicap.

#### *Parità scolastica*

Lettera circolare prot. n. 98 - 6 luglio 2001 - Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio - Ufficio I  
*Ricognizione alunni in situazione di handicap iscritti e frequentanti nelle scuole paritarie.*  
Considerato che la Legge 62/2000 prevede, a decorrere dall'anno 2000, finanziamenti "per assicurare gli interventi di sostegno della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap", viene svolta una ricognizione sugli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici paritari, al fine di pianificare la distribuzione dei contributi previsti nell'esercizio finanziario 2000 per l'a.s. 2000/2001.

#### 1.3 Personale

*Ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato è assegnato, a decorrere dal 1° settembre 2001, un contingente di personale docente, educativo ed ATA non superiore a 35.000 unità ed è confermato il numero delle classi previste in organico di diritto. Dalla stessa data, eventuali nuovi posti di sostegno sono attivati dal dirigente scolastico (non più dall'ufficio scolastico provinciale).*

*E' confermato che l'assistenza di base agli alunni in situazione di handicap spetta al personale ausiliario, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impegno di funzioni aggiuntive o l'erogazione di particolari compensi.*

*L'amministrazione centrale assicura "il coordinamento sistematico degli interventi riguardanti l'innovazione organizzativa e didattica e di modifica del sistema scolastico". Fra gli interventi prioritari sono individuati quelli destinati alle funzioni obiettivo e alle funzioni aggiuntive previste per il personale ATA.*

*Viene ravvisata la necessità di un più stretto controllo sullo svolgimento dei corsi di formazione per insegnanti di sostegno, al fine di adeguarli alle effettive esigenze della scuola.*

#### *Organici scuola*

D.P.R. 4 agosto 2001 ("Gazzetta Ufficiale" - Serie generale - n. 245 - 20.10.2001)

*Determinazione per l'anno scolastico 2001-2002 del contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato.*

Stabilisce che il contingente di personale direttivo, docente, educativo ed A.T.A. da assumere per l'anno scolastico 2001/2002 non sia superiore a trentacinquemila unità.

Nota Prot. n. 90 - 27 luglio 2001 - Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Ufficio IX (Pianificazione ed allocazione delle risorse umane della Scuola).

*Organici personale docente anno scolastico 2001/2002 - schema di decreto ministeriale.*

Trasmette il testo dello schema di decreto interministeriale (Ministri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; dell'Economia e delle Finanze; per la Funzione Pubblica), contenente disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2001/2002, e che stabilisce il mantenimento dello stesso numero di classi

previste in organico di diritto attribuendo l'istituzione di ulteriori classi ai dirigenti scolastici. L'attivazione di posti di sostegno, in aggiunta a quelli indicati nella tabella "E" allegata allo schema di decreto, devono essere coperti, entro il 31 agosto, a cura dei dirigenti degli uffici scolastici provinciali. Dopo tale data, la competenza è del dirigente scolastico, sia per le nomine del personale non effettuate in tempo dagli uffici provinciali, sia per l'attivazione dei posti resisi necessari esclusivamente per esigenze sopravvenute dopo l'inizio dell'anno scolastico.

C.M. n. 146 - Prot. n. 2802 - 4 ottobre 2001 - Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Ufficio VI  
*Contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato del personale docente. Anno scolastico 2001/2002.*

L'accettazione o la rinuncia di una nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di conseguire, nello stesso anno scolastico, la nomina in ruolo su posto comune (punto 2).

I dirigenti scolastici esercitano la competenza in merito alla distribuzione dei supplenti nominati sulle disponibilità derivanti dagli incrementi di posti di sostegno, disposti, in deroga al rapporto 1:138, dopo il 31.08.2001 e ne danno segnalazione all'Ufficio Provinciale, in modo che questo possa offrire le disponibilità sopravvenute a scelta degli aspiranti a supplenza fino al termine della attività didattiche.

#### *Personale ausiliario*

Decreto ministeriale n. 38 del 22 febbraio 2001 - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi

Stabilisce che, nelle more della definizione del contratto integrativo per la ripartizione dei fondi relativi ai compensi accessori previsti per il personale trasferito dagli enti locali allo Stato, per l'anno scolastico 2000/2001 sono assegnate funzioni aggiuntive in misura ed importo pari a quello già attribuito nell'anno scolastico 1999/2000. Gli importi per la valorizzazione della professionalità del personale ATA saranno ripartiti sia tra il personale già appartenente allo Stato sia tra quello transitato dagli enti locali, ai sensi della legge 03.05.99, n. 124.

C.M. n. 117 - Prot. n. 1708 - 6 luglio 2001. - Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Ufficio VI.

*Decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001 sulle operazioni di inizio dell'anno scolastico - Prime istruzioni applicative.*

Si preannunciano successive istruzioni specifiche sul sostegno all'handicap.

Nota Prot. n. 8 - 17 settembre 2001 - Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio

*Segnalazioni e proteste in materia di integrazione scolastica: 1. Numero degli alunni con cui sono formate le classi che accolgono handicappati; 2. Assistenza materiale agli alunni da parte dei collaboratori scolastici.*

1. In merito a segnalazioni e proteste in materia di integrazione scolastica, per quanto concerne il numero degli alunni con cui sono formate le classi che accolgono handicappati, rinvia all'art. 3 del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito in legge 20 agosto 2001 n. 333.

2. Per quanto riguarda l'assistenza materiale agli alunni da parte dei collaboratori scolastici, richiama il profilo del collaboratore scolastico contenuto nella Tabella D del contratto siglato il 15.02.2001, il quale stabilisce che "vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impegno di funzioni aggiuntive o l'erogazione di particolari compensi", le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio, le attività di cura della persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Rimane all'Ente locale la competenza relativa all'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato, come previsto dal punto B dell'art. 2 del protocollo d'intesa siglato il 27.09.2000 tra il MPI, l'UPI, l'ANCI, l'UNCEM, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS, sulle funzioni del personale Ata trasferito ai ruoli statali, la cui validità è stata prorogata con nota prot. 305 del 03.08.2001 della Direzione Generale del Personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Nota prot. n. 597 - 13 novembre 2001 - Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Ufficio VIII

*Ripartizione delle funzioni aggiuntive relative all'anno scolastico 2001-2002.*

In applicazione dell'art. 36 del CCNL 26.05.1999 e dell'art. 50 del CCNL del 31.08.1999 e delle interpretazioni autentiche 31.01 e 05.01.2000, a seguito di intesa con le OO.SS., raggiunta in data 08.11.2001, vengono definiti i contingenti delle funzioni aggiuntive, inerenti la valorizzazione delle professionalità del personale ATA. Si prevede che le funzioni aggiuntive ammontino complessivamente a 92.799 per un importo, al netto delle ritenute a carico dello Stato, di £ 139.069.200.000-.

L'intesa in data 08.11.2001 fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Ufficio VIII - e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SNALS firmatarie del CCNL 31.08.99 del Comparto Scuola, prevede, all'ultimo capoverso, che "le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap ed alle scuole materne dovranno, prioritariamente, essere utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni aggiuntive attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di tali attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dall'ultimo capoverso della tabella "D" allegata al CCNL 15.03.2001, come modificato dall'art. 4 dell'ipotesi di Accordo ARAN - OO.SS. del 28.09.2001".

Nota Prot. n. 3390 - 30 novembre 2001 - Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio - Ufficio IV

*Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap.*

Intende presentare un quadro della normativa, chiarendone l'interpretazione e fornendo alcune indicazioni operative. Puntualizza che l'assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica e che pertanto il collaboratore scolastico svolge una parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipando al progetto educativo e collaborando all'integrazione scolastica dell'alunno.

Afferma poi che "è prevista la partecipazione del personale ad appositi corsi di formazione (*omissis*) nell'ambito (*omissis*) delle competenze che si richiedono a ciascuna figura professionale".

Conferma "il principio che la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna scuola".

Chiarisce che "per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di